

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI (A.I.FI.) REGIONE SICILIA

Approvato dall'Assemblea Straordinaria Regionale del 03 febbraio 2018 conforme alle indicazioni contenute nel Decreto Ministero Salute 26 aprile 2012 inerente "Requisiti per il Riconoscimento delle Associazioni Maggiormente Rappresentative delle Professioni Sanitarie" e allo statuto nazionale A.I.FI.

Art. 1 - DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI

1. L'«Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione Regione Sicilia (A.I.T.R. Regione Sicilia)» – costituita il giorno 10 aprile 1996 in Caltanissetta in Viale Conte Testasecca n. 50 presso lo studio del notaio Giulia Seminatore di Caltanissetta con repertorio n. 543/286 registrato il giorno 19 aprile 1996 al n. 759 - a partire dal giorno 01 Dicembre 2002 cambia la propria denominazione in «Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Sicilia» (A.I.FI. Regione Sicilia) di seguito denominata «Associazione».

L'Associazione regionale utilizza come simbolo il logo riconosciuto e adottato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), con l'inserimento della scritta "A.I.FI. - Regione Sicilia" sotto il logo.

2. L'«Associazione» che ha sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 120, è Associazione di rilevanza regionale di categoria dei "Fisioterapisti", così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente o riconosciuto equivalente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private.

Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea.

L'Associazione regionale aderisce, tramite l'A.I.FI. Nazionale, alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.

3. L'A.I.FI. Regione Sicilia aderisce con obbligo di appartenenza all'Associazione Italiana Fisioterapisti detta brevemente A.I.FI., (precedentemente nominata A.I.T.R., costituita a Roma l'8 giugno 1959) rappresentandone l'articolazione regionale per la Regione Sicilia, così come previsto all'art. 18 dello statuto nazionale.

L'attività della "Associazione regionale" è regolata dalle norme del presente Statuto nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme. La "Associazione Regionale" uniforma le previsioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti alle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale, in quanto applicabili.

4. L'Associazione regionale non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale, dotata di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito della regione Sicilia, che opera nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali e Regionali. Può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97.

5. È fatto divieto per l'Associazione regionale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. È fatto obbligo per l'Associazione regionale di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad A.I.FI. Nazionale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. L'A.I.FI. Regione Sicilia svolge la sua attività in tutto il territorio regionale. La sua durata è illimitata.

8. È stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

9. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.

10. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dalla Direzione Regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

11. I singoli associati non possono, senza autorizzazione del Direttivo Regionale dell'A.I.FI. Regione Sicilia,

assumere obbligazioni per conto dell'Associazione regionale.

Art. 2 - SCOPI

1. L'A.I.FI. Regione Sicilia si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
2. Con riferimento ai predetti fini l'A.I.FI. Regione Sicilia si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a. definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i fisioterapisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
 - b. affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;
 - c. definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
 - d. sviluppare la formazione in riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei fisioterapisti; a tal fine, l'Associazione può promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione;
 - e. intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione;
 - f. promuovere e collaborare con l'Assessorato della Salute, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, le aziende sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute anche perseguendo legalmente ogni forma di esercizio abusivo della professione;
 - g. tutelare e implementare il rispetto del codice deontologico da parte dei professionisti, nei vari contesti operativi o regimi contrattuali (libera professione o alla dipendenza di terzi soggetti);
 - h. promuovere gli atti necessari per addivenire ad una struttura associativa a carattere federativo.
 - i. promuovere ed attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento e al perfezionamento di una regolamentazione giuridica dei Fisioterapisti.
 - l. promuovere studi e indagini, premi e borse di studio, mostre e altre manifestazioni;
 - m. avviare relazioni e scambi con enti e persone anche stranieri;
3. L'Associazione non ha finalità di natura sindacale.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.I.FI. Regione Sicilia, in ambito regionale, tra l'altro può:
 - a. adempiere, nel rispetto del regolamento, a compiti e funzioni che possono venirle demandate da altri Enti o Autorità;
 - b. svolgere, nei limiti dell'eventuale mandato conferitole dall'A.I.FI., compiti e funzioni conferite all'A.I.FI. Nazionale da Organi di Governo o da Leggi e Regolamenti.

Art. 3 - DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI

1. L'ambito regionale coincide con il territorio della Regione di riferimento.
2. Nei casi in cui le dimensioni e/o il bacino di utenza delle singole regioni siano particolarmente limitati, o comunque su richiesta di 2 o più A.I.FI. Regionali, su autorizzazione della Direzione Nazionale, l'associazione regionale può fondersi con altre associazioni regionali A.I.FI. per formare un'articolazione territoriale inter-regionale.
3. La Direzione Regionale può definire una specifica articolazione interna, in considerazione delle specifiche realtà territoriali. Tale organizzazione sarà normata da apposito regolamento.
4. I livelli regionali, inter-regionali, hanno autonomia giuridica, economica e finanziaria e sono organizzati secondo le norme previste dai rispettivi Statuti, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni del presente testo e dello Statuto di A.I.FI.

Art. 4 - DEL PATRIMONIO SOCIALE, DEI PROVENTI E GESTIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) i proventi;
 - b) i beni mobili ed immobili, che per acquisto o per altro titolo, siano di proprietà dell'A.I.FI. Regione Sicilia.
2. I proventi dell'A.I.FI. Regione Sicilia sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai

contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla DR e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

3. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione Regionale e non possono essere restituiti, distribuiti o comunque assegnati.

3 bis. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dalla Direzione Nazionale che ne determinerà, altresì, la percentuale di competenza del livello centrale. La Direzione Regionale può deliberare l'incremento della quota associativa ai sensi dall'art. 19 comma 2 dello Statuto nazionale A.I.FI.

4. I contributi straordinari sono deliberati dalla DR e ratificati dall'Assemblea Regionale.

5. Dei beni mobili ed immobili dell'associazione viene redatto l'inventario.

6. L'esercizio Amministrativo e finanziario dell'associazione regionale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7. Per la natura e le finalità dell'Associazione regionale l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate o ad iniziative regolamentari da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzioni dei contributi sociali. La Direzione regionale provvederà ogni anno a sottoporre all'Assemblea la relazione programmatica per il nuovo esercizio.

8. L'Associazione regionale non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, salvo quelle necessarie per le specifiche attività di formazione continua

Art. 5 - DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati si distinguono in:
ordinari, sostenitori, onorari.

2. Sono associati Ordinari coloro che:

a) siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1;

b) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale ed abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta;

c) Risiedono nel territorio della regione ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto nazionale A.I.FI.

3. Gli associati Ordinari, se regolarmente iscritti, hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

4. La Direzione Regionale provvede alla tenuta, aggiornamento annuale dell'elenco degli iscritti all'Associazione Regionale e collabora secondo le indicazioni ricevute al trattamento dei dati dei Soci.

5. Sono associati Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sostengano l'azione dell'Associazione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla DN.

6. La Direzione Regionale A.I.FI Regione Sicilia può proporre alla Direzione Nazionale A.I.FI. la nomina di membri onorari tra coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario.

7. Sono partecipanti Studenti coloro che frequentano i corsi di Laurea in Fisioterapia riconosciuti in base alla normativa vigente.

8. I membri Sostenitori, Onorari e i partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale. Essi non concorrono alla determinazione del numero degli iscritti utile ai fini del riconoscimento ministeriale di rappresentatività della Associazione.

9. Lo status di membro Sostenitore e di membro Onorario non è incompatibile con lo status di Socio Ordinario: in tal caso il soggetto è titolare dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 6 - DEI DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

2. Tutti gli associati e gli aderenti, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'Associazione che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.

3. E' dovere di tutti gli associati ordinari:

a) versare all'Associazione la quota d'iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;

- b) partecipare alla vita associativa;
- c) curare l'aggiornamento professionale continuo ed obbligatorio; l'Associazione può verificare, attraverso strumenti idonei, l'effettivo assolvimento di tale obbligo.
4. L'adesione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. I Soci Ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.
5. La qualità di Socio o di membro o partecipante è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.
6. L'A.I.FI. Regione Sicilia entro 30 giorni, dall'invio della documentazione prevista, per accettare o respingere le richieste d'iscrizione (per inadeguatezza della documentazione inviata) di quei fisioterapisti che si iscrivono per la prima volta come soci ordinari. Nel caso di non ammissione il versamento effettuato verrà restituito.
7. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote annuali di cui al comma 2 dell'articolo 8. Il socio può recedere in qualunque momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione ed agli impegni verso terzi con comunicazione scritta. Gli associati non possono assumere obbligazioni con terzi per conto dell'Associazione regionale. Il Presidente, la DR o l'Assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza specifica.
8. L'adesione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. I Soci Ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.
9. Al momento della iscrizione il socio può autorizzare la DR al prelievo automatico con addebito dal proprio c/c della quota di iscrizione per gli anni successivi, fatta salva la disdetta del socio stesso comunicata con raccomandata A.R. indirizzata al Presidente A.I.FI. Regione Sicilia entro il 31 ottobre dell'anno precedente rispetto a quello per il quale si comunica la disdetta.
10. Eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative ordinarie sono determinati con delibera della Direzione Regionale e ratificati dall'Assemblea Regionale. Se essi riguardano iniziative a carattere eccezionale vanno approvati esclusivamente in sede assembleare.
11. L'A.I.FI. Regione Sicilia provvede, entro il giorno 15 del mese successivo dall'avvenuta iscrizione, ad accreditare alla Tesoreria Nazionale dell'A.I.FI. le quote riscosse in nome e per conto della stessa e ad inviare gli elenchi degli iscritti.
12. Per le domande d'iscrizione è necessario inviare al Segretario Regionale:
- il modulo di iscrizione debitamente compilato;
 - la fotocopia del versamento;
 - la fotocopia autenticata del diploma di laurea o del titolo di studio abilitante di fisioterapista o equiparati o equivalenti (solo qualora vi sia un nuovo socio o considerato tale in quanto non si è rinnovata l'iscrizione entro i termini previsti).

Art. 7 - DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO ORDINARIO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale associato, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a.

CAPO II - ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Art. 8 - DEGLI ORGANI REGIONALI

1. Sono organi dell'Associazione regionale:
- a. L'Assemblea Regionale;
 - b. La Direzione Regionale;
 - c. Il Presidente Regionale;
 - d. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - e. Il Collegio Regionale dei Probiviri.
2. E' esclusa ogni forma di remunerazione delle cariche associative.

Art. 9 - DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. All'Assemblea Regionale sono chiamati a partecipare tutti i soci ordinari, regolarmente iscritti.
2. L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria: essa è sovrana e può deliberare su ogni oggetto all'ordine del giorno. E' convocata dal Presidente regionale, o in sua vece dalla maggioranza dei componenti della Direzione regionale, in via ordinaria almeno una volta all'anno. Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso scritto, anche in formato elettronico o e-mail o pubblicazione su circolari o periodici interni entro i 30 giorni precedenti.
3. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto; non è consentito il voto per delega.
4. La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

L'Assemblea regionale:

- a. delibera sulla relazione programmatica del Presidente regionale;
 - b. discute ed approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello previsionale;
 - c. esprime pareri e direttive su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano o appello nominale; le votazioni sulle questioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto.
 6. L'Assemblea regionale straordinaria delibera sulle questioni di carattere eccezionale, quali:
 - a. le modifiche allo Statuto e quelle del Regolamento regionale su proposta della Direzione Regionale o di 2/3 degli associati;
 - b. lo scioglimento dell'Associazione regionale se all'ordine del giorno.
 7. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
 8. Ogni tre anni l'Assemblea è convocata in "Congresso" prima della convocazione del Congresso nazionale AIFI, di norma nel mese di maggio, mediante comunicazione a mezzo stampa ovvero mediante fax o posta elettronica, da inviarsi ai Soci ordinari almeno 45 giorni prima.

Il Congresso Regionale:

- a. delibera sugli obiettivi generali dell'Associazione Regionale per il triennio successivo;
 - b. delibera sulle modifiche allo Statuto Regionale proposte o dalla Direzione Regionale o da 2/3 dei Soci e sullo scioglimento dell'Associazione Regionale e sulla devoluzione del patrimonio;
 - c. elegge, con la proporzionalità stabilita dallo statuto Nazionale, i delegati per il congresso Nazionale
 - d. indica ai delegati al Congresso nazionale le linee programmatiche da seguire;
 - e. elegge, tra i Soci Ordinari iscritti da almeno tre anni consecutivamente e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, i sette membri elettivi della Direzione Regionale e tra questi elegge il Presidente Regionale;
 - f. elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - g. elegge il Collegio Regionale dei Probiviri;
 - h. discute le relazioni presentate dal Presidente Regionale uscente, dai componenti l'Ufficio di Presidenza Regionale e si esprime su eventuali mozioni presentate.
9. L'ufficio di Presidenza del Congresso Regionale è costituito dal Presidente, da un Segretario e da due Questori eletti tra i congressisti; tali funzioni sono incompatibili con le candidature alla Direzione Regionale.
 10. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati. Non è consentito il voto per delega.
 11. Le elezioni degli organi e deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto.
 12. Il voto attraverso strumenti elettronici, deve avvenire attraverso strumenti certificati che garantiscano la sicurezza e la segretezza del voto ed essere preventivamente approvato dalla maggioranza dell'assemblea.

Art. 10 - DEL CONGRESSO STRAORDINARIO

1. Il Congresso straordinario può essere convocato, con le stesse modalità dell'articolo 9:
 - a. dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale;
 - b. dalla maggioranza dei componenti della Direzione Regionale;
 - c. da almeno la metà più uno dei Soci ordinari.
2. All'atto della convocazione sarà la Direzione Regionale a stabilire sede, data e modalità di svolgimento.

3. I termini per la convocazione sono ridotti a 20 giorni, sarà la Direzione Regionale a provvedere alla convocazione, a stabilire sede, data e modalità di svolgimento, La mancata convocazione nei termini e nelle modalità indicate costituirà motivo di commissariamento della Regione (Art,18 comma 3 dello statuto Nazionale).

Art. 11 - DELLA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è composta dai sette membri eletti dal Congresso Regionale.

2. La Direzione Regionale dura in carica tre anni e si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente Regionale, che la presiede, almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria su convocazione del Presidente con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a sette giorni oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Direzione stessa. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta da almeno la metà più uno dei membri della Direzione Regionale o da almeno un decimo degli associati.

3. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente regionale o da un altro Consigliere.

4. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della Direzione Regionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto. Ciascun membro della Direzione Regionale ha diritto ad un (1) voto. Le sedute della Direzione Regionale sono aperte agli associati.

5. Rientrano tra i compiti della Direzione Regionale:

a) approvare, con deliberazione motivata, l'ammissione o l'esclusione dei soci;

b) attuare le linee programmatiche definite dalla Direzione Nazionale;

c) perseguire gli obiettivi indicati dal Congresso Regionale;

d) vigilare, a livello regionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;

e) determinare l'ammontare della quota associativa regionale in relazione al bilancio preventivo e alle direttive nazionali per un massimo del 50% della quota nazionale;

f) elaborare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso e Direzione Nazionali e dall'Assemblea Regionale;

g) designare i Rappresentanti presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni a carattere regionale, provinciale e comunale;

h) compilare ed approvare il bilancio, sia preventivo sia consuntivo, da porre in approvazione all'Assemblea degli iscritti;

i) definire il budget a disposizione per il funzionamento degli uffici regionali;

j) gestire e diffondere a livello locale l'immagine e la comunicazione associativa;

k) deliberare la convocazione dell'Assemblee Regionali ordinarie e straordinarie;

l) intervenire, se richiesto, in materia di onorari o di altre questioni inerenti l'esercizio professionale, operando la composizione di vertenze o intraprendendo eventuali azioni legali;

m) assumere o licenziare il personale e determinarne il trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;

n) deliberare sullo stare in giudizio;

o) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia riservata all'Assemblea Regionale, salvo questioni, aventi carattere d'urgenza, che saranno comunque, in seguito, sottoposte a ratifica assembleare.

6. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte di un componente della Direzione Regionale, la Direzione stessa dovrà procedere, nel termine massimo di tre mesi, all'integrazione con il primo dei non eletti e all'assegnazione, se del caso, degli incarichi interni. Ove ciò non sia possibile l'Assemblea Regionale dovrà eleggere i membri mancanti che dureranno in carica fino alla scadenza del mandato della Direzione Regionale.

7. Le cariche sociali regionali danno luogo al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

8. Delle adunanze è redatto, su un apposito registro, il relativo verbale il quale viene firmato dal Presidente Regionale e dal Segretario Regionale, previa lettura ed approvazione da parte della Direzione Regionale.

Art. 12 - DEL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale e negoziale dell'A.I.FI. Regione Sicilia di fronte agli associati, a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente regionale.
4. Il Vicepresidente regionale, oltre che vicariare il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, potrà operare su delega specifica del Presidente su temi di interesse associativo.
5. Il Presidente Regionale, cessato dalla carica, ricopre il ruolo di Past-President dell'Associazione sino alla fine del mandato del Presidente Regionale che gli è subentrato. Il Past-President partecipa di diritto, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione Regionale.
6. Il Presidente Regionale non è investito della rappresentanza dei singoli associati.
7. Rientrano tra i compiti del presidente Regionale:
 - a) programmare e presiedere le riunioni della Direzione Regionale e dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
 - b) convocare i soci alle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - c) stipulare i contratti e firmare la corrispondenza, salvo specifica delega;
 - d) garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari che regolano la vita associativa.
8. I provvedimenti d'urgenza possono essere assunti dal Presidente Regionale e successivamente dovranno però essere ratificati dalla Direzione Regionale.
9. Il Presidente regionale è membro della Direzione Nazionale dell'A.I.FI.:
 - a) sottopone all'approvazione della Direzione Regionale l'attribuzione di deleghe, a soci, come Responsabili di ambiti di particolare interesse strategico o rilevanza quali la comunicazione esterna, la formazione universitaria di base e post-base, la promozione della ricerca, lo sviluppo scientifico e culturale, lo sviluppo della libera professione, lo sviluppo nel sistema pubblico e privato accreditato, le relazioni con l'estero e quant'altro ritenuto di utilità per il progresso della Professione e dell'Associazione.
10. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente regionale o da un altro Consigliere eletto. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente Regionale, la Direzione Regionale procede, nel termine massimo di tre mesi, all'integrazione con il primo dei non eletti ed avvierà le procedure per l'elezione di un nuovo Presidente Regionale da parte del Congresso regionale convocato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 13 - DELLA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione regionale è composta dai consiglieri eletti dal Congresso Regionale. Tra questi il Presidente Regionale nomina il vicepresidente regionale il Segretario ed il Tesoriere Regionali.
2. La Direzione Regionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione. La Direzione Regionale predispone altresì i programmi e gli schemi di lavoro.
3. La Direzione Regionale assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.
4. La Direzione Regionale provvede a dare adeguata pubblicità allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al Codice Deontologico nonché ai bilanci, mediante la pubblicazione sul sito internet.
5. La Direzione Regionale si avvale di contributi interni (consiglieri eletti o soci) ed esterni per progetti di particolare interesse o rilevanza, sottoposti alla approvazione della Direzione Regionale, inerenti alla formazione e ricerca, agli aspetti giuridico-professionali ed allo sviluppo della libera professione, alle relazioni con l'estero, alle relazioni sociali, alla comunicazione ed alle pubbliche relazioni, alla stampa e a quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del consulente.

Art. 14 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Regionale dei revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti scelti tra i soci ordinari con un'anzianità di iscrizione all'associazione da almeno cinque anni.
2. I tre componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni.
- 2-a. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.
3. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli

Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione.

4. I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Regionale.

5. I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno il compito di:

a) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

b) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;

c) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;

d) redigere regolare verbale da iscriversi in un apposito registro dell'esito delle operazioni di verifica e controllo;

e) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.

6. Le deliberazioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Il collegio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi lo ritengono opportuno o su richiesta di un Revisore dei Conti.

7. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 15 - DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere convocata l'Assemblea Regionale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

2. La Assemblea Regionale sarà convocata, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

3. E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

4. Il bilancio di esercizio, presentato all'approvazione dell'assemblea Regionale, dovrà essere accompagnato dalla relazione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

5. L'esercizio amministrativo dell'"Associazione" inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da cinque componenti con la qualifica di socio ordinario da almeno cinque anni. Per essere eletto probiviro è inoltre necessario avere l'età minima di quaranta anni, ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare. I componenti il Collegio Regionale dei Probiviri che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione.

2. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri ed il Segretario del Collegio Regionale dei Probiviri; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua vece dal Segretario) e da due degli altri componenti estratti a sorte. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.

3. I componenti del Collegio Regionale dei Probiviri hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Regionale.

4. Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica le violazioni disciplinari o statutarie:

a) in un unico grado:

- in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Associativi rientranti nella propria competenza territoriale;

- in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soggetti federati e/o dai loro delegati durante lo svolgimento dei lavori del Congresso Regionale;

b) in grado d'appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Provinciali e/o interprovinciali dei Probiviri, se costituiti.

5. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da

un suo rappresentante.

6. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi o incaricati associativi, attinenti la gestione dell'Associazione, deve informarne la Direzione Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.

7. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma quarto del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri della Direzione Regionale. Nel caso di cui alla lettera b), l'azione può essere promossa anche su richiesta scritta di almeno cinquanta iscritti, la quale dovrà essere rimessa alla Direzione Regionale, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.

9. Nei confronti del Presidente Regionale, l'azione è promossa dalla Direzione Regionale.

ART. 17 - DEI CONSULENTI

1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività nei termini di cui all'art. 13 comma 5.

Art. 18 - ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

La Direzione Regionale può istituire sezioni organizzative/funzionali provinciali o interprovinciali per favorire l'aderenza al territorio dell'Associazione regionale.

1. L'organizzazione e l'articolazione delle sezioni organizzative/funzionali sono disciplinate con specifico regolamento deliberato dalla Direzione Regionale e ratificato dall'Assemblea Regionale.

CAPO III - G.I.S. GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO

ART. 19

1. Gli associati della "Associazione" che abbiano interessi comuni in settori particolari della fisioterapia possono organizzarsi in articolazioni regionali dei Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.) a carattere nazionale.

2. Le articolazioni regionali dei GIS sono tenute ad osservare le norme che regolano la vita amministrativa dei singoli GIS, i limiti di autonomia e le competenze rispetto all'A.I.FI., come previsto dagli appositi regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale.

CAPO IV - NORME DISCIPLINARI

Art. 20 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE

1. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico, sono sottoposti a provvedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri.

1 bis. Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale e in subordine della Direzione Nazionale, che attivano il Collegio dei Probiviri Regionale e, nel caso di omissione di questo, attivano il Collegio dei Probiviri Nazionale.

2. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare.

4. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.

5. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.

6. L'inosservanza (per atti o per omissioni) dei modi e tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio del Collegio Nazionale affiancato da due Collegi Regionali individuati dalla Presidenza Nazionale.

Art. 21 - DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni comminabili sono:

- a) l'ammonizione che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
- b) la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
- c) la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall'Associazione;
- d) la radiazione che consiste nell'espulsione definitiva dall'«Associazione».

2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'«Associazione» la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'articolo 6, commi 1 e 2 dello Statuto Nazionale. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati.
4. La Direzione Regionale, o il Collegio Regionale dei Probiviri nei casi di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b), possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorchè:
 - a) sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
 - b) la permanenza della qualità di associato, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
 - c) l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti del comma 4b del presente articolo, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto 4c del presente articolo.
6. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico ovvero, che, in contrasto con i fini associativi o per trarre vantaggi personali, sono sottoposti a provvedimento disciplinare.
7. Ogni associato è obbligatoriamente tenuto ad avvalersi del Foro Interno e non può adire le vie legali per quanto espressamente previsto dal 1° comma del presente articolo prima che sia concluso il procedimento previsto dai commi che seguono.
8. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri. Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale.
9. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.
10. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed erogare l'eventuale sanzione disciplinare.
11. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
12. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.
13. L'inosservanza dei modi e dei tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio di un altro Collegio Regionale individuato dalla Presidenza Nazionale.
14. La Presidenza Nazionale può suffragare le Presidenze Regionali per tutti gli associati.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI

1. Il funzionamento degli Istituti dell'«Associazione Regionale» e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni centrali o periferici, approvati dai rispettivi Organi.
2. In particolare, i predetti Regolamenti, nel rispetto dei limiti imposti dal conflitto d'interessi, possono anche disciplinare:
 - a. l'attività amministrativa;
 - b. le sezioni territoriali;
 - c. le competenze di qualsiasi organismo o strumento associativo;
 - d. la misura e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi;
 - e. i rapporti con i Gruppi d'Interesse Specifico (G.I.S.);
 - f. le modalità per assicurare il coinvolgimento alla vita associativa dei partecipanti studenti di cui all'art.5.
3. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto Regionale spetterà di esprimere interpretazione autentica con propria determinazione, in prima istanza al Collegio Regionale dei Probiviri e, in seconda istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri.
4. Le deliberazioni di cui ai comma precedenti sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Direzione Regionale.

Art. 23 - DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELLE INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE

DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere approvate dalla Direzione Regionale con una maggioranza dei due terzi dei membri.
2. La Direzione Regionale può presentare all'Assemblea Regionale più di un'ipotesi di modifica.
3. La Direzione Regionale è delegato a predisporre un Regolamento per la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni all'"Associazione" che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa, da sottoporre alla Direzione Regionale per l'adozione.

Art. 24 - DELLE NORME TRANSITORIE

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto le articolazioni Provinciali e interprovinciali già costituite devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del presente testo e provvedere all'elezione dei propri Organi associativi. In caso di inerzia la Direzione Regionale nomina un Commissario, che provvede nei successivi 2 mesi.
2. Le disposizioni contenute nello Statuto Regionale entrano in vigore dal momento della sua approvazione.
3. Gli organi delle Articolazioni territoriali ed i G.I.S. già costituiti al momento dell'approvazione del presente Statuto sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. In via transitoria e sino alle determinazioni, da parte del Ministero della Salute, conseguenti alle pronunce giurisdizionali, possono continuare ad essere associati i soggetti in possesso dei titoli di terapeuta in neuropsicomotricità dell'età evolutiva conseguiti entro il 17 marzo 1999 (in base alla normativa pregressa a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) e che abbiano esercitato l'attività di fisioterapista in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata con autocertificazione allegata alla domanda di iscrizione.
5. Il requisito dell'iscrizione in qualità di Socio Ordinario da almeno tre anni, per l'eleggibilità a membro della Direzione Regionale entrerà in vigore a far data dal Congresso Regionale successivo a quello in cui la modifica è stata introdotta.